

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA TEDESCA DELL'ISTITUTO GOETHE DI NAPOLI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA GRECA DI ATENE

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

IDONEO ALL' ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "CNAV – PTIT"

IDONEO ALL' ESAME DI FRANCESE GIURIDICO PROFESSIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARIGI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA SPAGNOLA DELL' ISTITUTO CERVANTES

DI NAPOLI

MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

CORSISTA DI TEDESCO GIURIDICO PRESSO L' HOCHSCHULE DI BREMEN

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL' ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE** PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,

OLANDESE, SPAGNOLA

VIA E. NICOLARDI 52

80131 NAPOLI

VIA DEGLI ARANCI 37/4

80067 SORRENTO

TEL: 081 807 39 75 – 081 743 32 51

FAX : 081 878 57 65

CELL: **335 69 48 594**

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): alfonsomarra@avvocatinapoli.legalmail.it

E - MAIL : avvalfonsonmarra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

**Il diritto di visita dei nonni è comunque subordinato
al superiore interesse del minore stesso, il quale è libero
di scegliere se frequentare o meno i nonni**

Con il recente decreto del dicembre 2016, il Tribunale per i Minorenni di Napoli si è soffermato sulla tematica del rapporto nonni – nipote minore, evidenziando che il diritto di visita dei nonni è comunque subordinato al superiore interesse del minore stesso, il quale è libero di scegliere se frequentare o meno i nonni. Il provvedimento in questione recita testualmente:

<< Va preliminarmente osservato che l'introduzione del nostro ordinamento dell'art. 317bis cc, giustifica la proposizione della causa de quo da competenza di questo TM .

Va quindi detto che già prima dell'introduzione nel nostro ordinamento del nuovo articolo 317bis, D.

Lgs 154/2013, la giurisprudenza più attenta aveva, pur negando l'esistenza di un diritto soggettivo dei nonni (o parenti), evidenziato come la negazione e l'interruzione dei rapporti, qualora fossero preesistenti, minore-ascendenti, fosse certamente comportamento lesivo del diritto, come già previsto dall'art. 155 cc, del minore stesso e quindi risultasse essere un comportamento pregiudizievole, posto in essere da chi deteneva e gestiva la potestà (oggi responsabilità) censurabile ai sensi dell'art. 330 e/o 333cc.

In oggi, anche la Corte Costituzionale appare abbia voluto confermare, in qualche modo, la su riportata impostazione giurisprudenziale, che tenendo tra l'altro tiene "fuori" da un eventuale processo separativo i nonni, appare abbia voluto radicare la competenza di questo TM proprio seguendo quella interpretazione giurisprudenziale sopra menzionata, che non estrapola quindi il nuovo art. 317 bis cc dall'alveo dei giudizi in cui si controverta anche della pregiudizialità dei comportamenti nei confronti dei figli, ciò al di là quindi, della possibilità di apertura di autonomo fascicolo ex art. 330 e/o 333 cc per la valutazione di tali comportamenti, in questo caso del padre dei minori. Da tale alveo di pregiudizialità invece il legislatore appare abbia voluto estromettere le cause "separative" attribuendole tutte al Giudice Ordinario lasciando quindi la competenza al Giudice specializzato minorile la valutazione del "pregiudizio" lesivo del diritto del minore.

Va quindi sottolineato come il legislatore abbia inteso costruire il novellato art. 317bis del c.c. come attributivo di diritti del minore azionabile anche dai nonni, in caso di pregiudizio del minore stesso, ma non certamente come "dovere" di tale minore ad avere una relazione con i nonni anche qualora tale pregiudizio non vi sia o al contrario è il comportamento stesso degli

ascendenti quello pregiudizievole. Ciò posto va anche detto che l'obbligatorietà dell'ascolto del minore, posto nel nostro ordinamento, qualora questi abbia dodici anni o comunque capacità di discernimento, di certo non obbliga il giudice a seguire pedissequamente i desiderata del minore, ma certamente le dichiarazioni del minore non possono essere in alcun modo sottovalutate qualora poste in maniera congrua, da un minore capace adeguato con motivazioni anche condivisibili >>.

Va inoltre pure detto che la **S.C. di Cassazione con la sentenza n° 752/2015** ha specificato che anche se è pur vero che i minori hanno il diritto a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti, ma ciò non origina in capo a questi ultimi un vero e proprio diritto azionabile in giudizio. Si tratta semplicemente di un criterio ulteriore, che il Giudice deve tenere presente nell'adozione dei provvedimenti riguardanti la ripartizione delle visite sui minori.

A prevalere è infatti la tutela del diritto del bambino ad una crescita serena ed equilibrata. Gli Ermellini, con la suddetta sentenza, colgono tuttavia l'occasione per ricordare che la valutazione della capacità di discernimento del minore infradodicescense è rimessa al libero e prudente apprezzamento del giudice, non necessitando di uno specifico accertamento tecnico.

<< Tale capacità, peraltro, non può essere esclusa con mero riferimento al dato anagrafico del minore, se esso non sia di per sé solo univocamente indicativo in tale senso, mentre può presumersi in genere ricorrente, anche considerati temi e funzione dell'audizione, quando si tratti di minori per età soggetti ad

obblighi scolastici e, quindi, normalmente in grado di comprendere l'oggetto del loro ascolto e di esprimersi consapevolmente >>.

Parimenti è esclusa la Convenzione di Strasburgo, in relazione alla necessità di informare il minore circa le potenziali conseguenze delle sue dichiarazioni.

Quanto alla violazione del diritto della nonna a mantenere rapporti significativi con la nipote (presa con la citata sentenza), i Supremi Giudici, rigettando il ricorso, sottolineano sostanzialmente la prevalenza dell'interesse della minore alla serenità e ad una crescita equilibrata, interesse che nel caso concreto conduceva a una legittima esclusione degli incontri con la nonna, attesa la dichiarata volontà della bimba di evitare, allo stato, tali rapporti, eccessivamente dolorosi.

Dunque, nel mutato panorama legislativo, è riconosciuta rilevanza ai rapporti tra i nonni e i nipoti, ma va sempre valutato l'interesse del minore.

In pratica non si configura alcun diritto di visita incondizionato ed assoluto in capo agli ascendenti: tale diritto è in sostanza strumentale alla realizzazione del sereno sviluppo della personalità del minore, di talché, se gli incontri risultano nocivi per il bambino, essi vanno limitati o esclusi.

Ciò che rileva nel nostro ordinamento giuridico è sempre e solamente il preminente interesse superiore dei minori. In altri termini, è la prospettiva del minore e non quella dell'ascendente a dovere essere apprezzata e tutelata, in conformità ai principi generali vigenti in materia di provvedimenti relativi ai minori.

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it